

Autorità: istruzioni per partecipare alle gare

Appalti, tre strade per le reti di impresa

RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Si applica solo alle aziende partecipanti all'appalto
L'uscita di una società dal network non vale ai fini dell'esecuzione del contratto

Mauro Salerno

■ Reti di impresa: tre strade per partecipare al mercato degli appalti. Arrivano dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici le prime indicazioni concrete per la partecipazione alle gare, dopo l'apertura del mercato dei lavori pubblici ai network di Pmi introdotta dal decreto sviluppo-bis (Dl 179/2012). Le istruzioni sono contenute in una bozza di determinazione sottoposta (fino al 15 aprile) a consultazione da parte di Via Ripetta.

Il primo punto sottolineato dall'Autorità è che l'obiettivo di partecipare alle gare deve essere ben individuato dalle imprese legate dal contratto di rete, tanto da dover essere inserito «come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune». Tutte le imprese interessate a partecipare alle gare devono possedere i requisiti generali previsti dal codice degli appalti. Quanto ai requisiti speciali si segue il modello dei raggruppamenti temporanei di impresa, con il divieto di partecipazione in forma individuale per le imprese impegnate nella stessa procedura tramite la rete.

Detto questo, i modi con cui concretamente le reti di imprese dovranno partecipare alle gare saranno diversi in base al grado di strutturazione del network. L'Authority distingue tre casi: la rete dotata di soggettività giuridica e organo di rappresentanza, la rete dotata di rappresentanza comune, ma senza soggettività giuridica, rete priva anche di organo di rappresentanza.

Nel primo caso la domanda di partecipazione presentata dall'organo di rappresentanza comune vale a impegnare tutte le imprese aderenti al contratto di rete. Salvo la possibilità di indicare gara per gara la composizione del gruppo di imprenditori intenzionati ad acquisire l'appalto. Importante: l'indicazione delle quote di partecipazione deve essere specificata nell'offerta in modo da permettere la verifica dei requisiti. In caso contrario, s'incorre nell'esclusione.

Per le reti dotate di rappresentanza senza soggettività giuridica, la volontà di partecipare alla gara dovrà essere confermata da parte delle singole con la sottoscrizione dell'offerta. Inoltre è necessario che il contratto costitutivo del network sia stato redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con firma digitale autenticata. Altrimenti «sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata».

Per le reti senza rappresentanza comune valgono le regole stabilite dal codice per i raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato (redatto con un scrittura privata, autenticata solo nel caso di imprese con contratto stipulato tramite firma digitale) a un'impresa rappresentante.

Due ultimi chiarimenti: la responsabilità solidale vale solo per chi partecipa alla gara e non è estesa a tutti i partecipanti al network. Quanto alla composizione del raggruppamento, l'eventuale uscita di un'impresa dal contratto di rete non ha effetto ai fini dell'appalto. «In altri termini - conclude l'Autorità - è consentita l'uscita dalla rete ma non dall'aggregazione/Rti per conto del quale è stato sottoscritto il contratto con la stazione appaltante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

